COMUNE DI
TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 23 del 27/11/2025

IN VIGORE DAL 01/01/2026
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 29/04/2025
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 30/07/2026

Sommario

TITOLO PRIMO - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI 3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 Definizioni 3
CAPO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 4
Art. 3 Il servizio di gestione dei rifiuti urbani 4
Art. 4 Determinazione e approvazione delle tariffe 4
Art. 5 Articolazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale 5
Art. 6 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti 5
Art. 7 Utenze aggregate 6
Art. 8 Numero minimo di svuotamenti 7
Art. 9 Periodi di applicazione della tariffa 7
Art. 10 Tariffa giornaliera 7
Art. 11 Servizi fuori standard a domanda individuale 8
Art. 12 Eventi e manifestazioni 9
TITOLO SECONDO - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE 9
CAPO III –PRESUPPOSTO OGGETTIVO, ESCLUSIONI E RIDUZIONI 9
Art. 13 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti 9
Art. 14 Soggetto incaricato dell'applicazione e riscossione della tariffa 9
Art. 15 Soggetti obbligati al pagamento e soggetti responsabili della tariffa 10
Art. 16 Commisurazione delle superfici 11
Art. 17 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 11
Art. 18 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 13
Art. 19 Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti 15
Art. 20 Utenze domestiche: pertinenze di civili abitazioni 16
Art. 21 Utenze non domestiche: classificazione 16
Art. 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 17
Art. 23 Agevolazioni per autocompostaggio 17
Art. 24 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti 18
Art. 25 Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico 19
Art. 26 Ulteriori riduzioni ed esenzioni 21
Art. 27 Modalità per conseguire le riduzioni 21
Art. 28 Cumulo di riduzioni 22
CAPO IV – ADEMPIMENTI CONTROLLI E MODALITA' DI RISCOSSIONE 23
Art. 29 Obbligo di comunicazione 23
Art. 30 Contenuto della comunicazione 23
Art. 31 Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature 24
Art. 32 Poteri istruttori del Soggetto Gestore 26
Art. 33 Controlli 26
Art. 34 Riscossione 27
Art. 35 Importi minimi 28
Art. 36 Dilazione pagamento su riscossione ordinaria 28
Art. 37 Dilazione pagamento su solleciti e somme in riscossione coattiva 29
Art. 38 Rimborso degli importi non dovuti 30
Art. 39 Penalità ed interessi 31
Art. 40 Clausola di adeguamento 31
Art. 41 Prima applicazione, disposizioni transitorie e abrogazioni 32
ALLEGATO A - Classificazione delle utenze non domestiche 33

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

TITOLO PRIMO
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/197, dell'art. 3 della L.R. Regione Veneto n. 52/1992 e dell'art. 24, comma 4, dell'allegato A (Elaborato A: Normativa di Piano) alla DGR Regione Veneto n. 988/2022, disciplina l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva puntuale, prevista dall'art. 1, commi 667 e 668, della legge 147/2013 e destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. La tariffa disciplinata con il Presente Regolamento ha natura di entrata patrimoniale di diritto pubblico e rispetta le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nelle normative nazionali e nelle deliberazioni ARERA in materia di gestione dei rifiuti e di Tariffa Rifiuti.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

   Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

   Conferimento**:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

   Frazione verde (o verde)**:** rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

   Locale**:** struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

   Quota variabile parametrica**:** parte della tariffa determinata sulla base di specifici coefficienti di produzione dei rifiuti – proporzionali o potenziali - stabiliti in sede di approvazione del Piano Tariffario tenendo conto dei range fissati a livello nazionale dalle norme di legge e dalle delibere ARERA.

   Quota variabile puntuale**:** parte della tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.

   Utenza domestica: *utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa* pertinenziale.

   Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

CAPO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 3 Il servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "servizio rifiuti"), disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento Unico di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani e dal presente Regolamento, è attività di pubblico interesse e comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire:

   a) l'attività di raccolta e trasporto;

   b) l'attività di spazzamento e lavaggio strade;

   c) l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

   d) l'attività di avvio al trattamento e recupero/smaltimento.

2. Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011, al comma 1-bis dell'articolo 3-bis, dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.

3. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, della Regione Veneto e della vigente disciplina regolatoria del metodo tariffario rifiuti definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Ente Territorialmente Competente per il bacino rifiuti "Venezia" è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che comprende il territorio della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Mogliano.

4. Il soggetto a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), e opera nel rispetto del contratto di servizio sottoscritto con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Art. 4 Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, la Tariffa Corrispettiva Puntuale deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal Gestore del servizio, validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.

3. L'Assemblea del Consiglio di Bacino approva le Tariffe all'utenza in conformità all'art. 3-bis, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 3, comma 6, della L.R. n. 52/2012, e successive modifiche e integrazioni, alla normativa ARERA e all'art. 9, comma 2 lettera j), della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino.

4. Il provvedimento di approvazione delle tariffe, se adottato entro il termine previsto dalle norme statali applicabili, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

Art. 5 Articolazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale

1. Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti:
   a) l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
   b) i corrispettivi da applicare all'utenza finale, determinando distintamente i costi da coprire con la quota fissa della tariffa ed i costi da coprire con la quota variabile della tariffa; nel caso in cui per alcune frazioni di rifiuto venga adottato ai fini tariffari un sistema presuntivo di determinazione delle quantità conferite dalle utenze domestiche e/o non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ripartita, a sua volta, tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni determinata mediante l'applicazione di specifici coefficienti di produzione (quota variabile parametrica), sulla base dei costi relativi alla gestione delle predette frazioni.
2. Le quote di tariffa fissa e, ove prevista, di tariffa variabile parametrica vengono ripartite tra le singole utenze, domestiche e non domestiche, con criteri conformi alla normativa vigente e alle deliberazioni ARERA. Il provvedimento di approvazione delle tariffe può prevedere per tali quote di tariffa un'articolazione a livello territoriale di Bacino con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.
3. La quota variabile puntuale applicabile alla singola utenza, domestica o non domestica, si determina sulla base della misurazione dei relativi conferimenti, effettuata con la metodologia descritta all'art. 6, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 8.
4. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) rimane disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 dell'art. unico della L. 147/13.
5. La Tariffa Corrispettiva Puntuale è soggetta ad Imposta sui Valore Aggiunto (I.V.A.), ai sensi del D.P.R. 633/1972, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, e al Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale (TEFA), ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, che ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992.
6. Sono state inoltre istituite da ARERA alcune componenti unitarie perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la Tariffa Corrispettiva Puntuale, a copertura:
   a) dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1 a decorrere dal 2024);
   b) delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 a decorrere dal 2024);
   c) delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3 a decorrere dal 2025).

Art. 6 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti

1. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di una o più tipologie di rifiuto conferite al Servizio Pubblico avviene, in ragione delle specifiche modalità di svolgimento del servizio di raccolta, attraverso idonei strumenti elettronici di controllo integrati nei dispositivi con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione:
   - delle esposizioni dei contenitori/sacchetti assegnati in dotazione all'utenza, in ipotesi di raccolta porta a porta;
   - del numero dei conferimenti effettuati utilizzando i dispositivi in dotazione all'utenza, in ipotesi di raccolta stradale tramite contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta);
c) registrare data e ora della raccolta da parte del Gestore, con associazione all'identificativo dell'utenza;
d) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto nei successivi commi del presente articolo.

2. La misurazione della quantità di rifiuto conferito annualmente avviene con il metodo della pesatura indiretta di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del DM 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi:
   a) determinazione del coefficiente di peso specifico (Kpeso) nel Piano Tariffario per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto assoggettata a misurazione puntuale, in base alla rispettiva densità media determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, o, se non sono disponibili dati storici appropriati, ricavandolo da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
   b) rilevazione del volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento (ΣVOLcont), determinato "vuoto per pieno", moltiplicando il volume massimo unitario conferibile dall'utente per il numero dei conferimenti minimi previsti nell'anno, ovvero per il numero di conferimenti registrati nell'anno, se superiori ai minimi previsti;
   c) determinazione della quantità di rifiuto per utenza nell'annualità di riferimento (RIFut), moltiplicando il volume complessivo (ΣVOLcont) per il coefficiente di peso specifico (Kpeso):

$$RIFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$$

3. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto (oggetto di misurazione puntuale) conferito da ciascuna utenza, tale quantità sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti rilevati nel periodo precedente, se disponibili, o nel periodo successivo, ovvero sulla base dei dati medi statistici riferibili alla medesima tipologia di utenza.
4. Le frazioni di rifiuto diverso dal rifiuto secco non riciclabile per le quali si adottano, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DM 20.4.2017, **sistemi presuntivi di determinazione delle quantità di rifiuto conferite** sono individuate nel Piano Tariffario annuale.

Art. 7 Utenze aggregate

1. Qualora, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale, non sia fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze per la misurazione puntuale, la quota variabile da attribuire a ciascuna utenza aggregata può essere determinata, in applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 20 aprile 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i coefficienti di produzione dei rifiuti adottati in sede di approvazione del Piano Tariffario.
2. Non costituiscono utenze domestiche aggregate, i casi in cui per l'unico punto di conferimento riferibile a diverse utenze, il soggetto obbligato ai fini Tariffa Corrispettiva Puntuale è unico (ad esempio il Condominio intestatario dell'utenza per la raccolta del verde condominiale).
3. Non rientrano altresì nella fattispecie di cui al presente articolo i centri commerciali integrati e le multiproprietà di cui al comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13. L'applicazione della tariffa e l'individuazione dei relativi soggetti obbligati per queste tipologie di utenze

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

avvengono in conformità a quanto previsto dal comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13 e dell'art. 15, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 8 Numero minimo di svuotamenti

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, nel Piano Tariffario Annuale viene determinato il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile oggetto di tariffazione da imputare a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.
2. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che non hanno ritirato i contenitori/dispositivi messi a disposizione dal Gestore, la quota variabile puntuale annuale, relativa a tale tipologia di rifiuto, verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti, salvo il caso di esonero riconosciuto per le unità abitative a disposizione, ai sensi del successivo art. 19 o di applicazione della tariffa giornaliera.

Art. 9 Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa sui rifiuti è commisurata ad anno solare ed è dovuta per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle superfici (locali e/o aree) soggette a tariffa e sussiste sino al giorno in cui termina il possesso, la detenzione o l'occupazione, purché debitamente e tempestivamente comunicata, salvo quanto previsto al successivo art. 31, cui si rinvia per l'esatta determinazione della decorrenza degli effetti delle comunicazioni di cessazione o variazione dell'utenza.

Art. 10 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.
3. La tariffa giornaliera è determinata:

   a) per la quota fissa e per le quote variabili parametriche eventualmente previste, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica incrementata del 100%;

   b) per la quota variabile puntuale:

   - sulla base ai conferimenti effettivi ove rilevabili, con applicazione di quanto previsto dal successivo art. 11;
   - in proporzione ai gg. di occupazione/detenzione nell'anno solare, nel caso in cui non sia possibile quantificare i conferimenti effettivi del singolo utente; tenuto conto che i conferimenti/svuotamenti minimi annui previsti per ciascuna categoria di attività dal piano tariffario, in caso di utenza giornaliera, sono riferibili a 52 gg. di presenza per anno, il numero di conferimenti/svuotamenti da applicare viene determinato utilizzando la seguente formula, con arrotondamento del risultato per eccesso*:*

$$\frac{svm * ggp}{52}$$

svm= numero svuotamenti minimi annuali previsti per la categoria di attività.

ggp= giorni di presenza nell'anno

4. E' facoltà del soggetto obbligato chiedere l'applicazione della tariffa annuale, in luogo dell'applicazione della tariffa giornaliera.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione complessivamente pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale.
6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se riportati nell'atto autorizzativo.
7. Alle utenze a tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni, le agevolazioni, nonché - per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo - le disposizioni previste per le utenze permanenti; le riduzioni eventualmente previste per le utenze non stabilmente attive trovano applicazione esclusivamente nel caso di applicazione della tariffa annuale.
8. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera è assolto con il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione all'occupazione, o il pagamento (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Comune) di quanto dovuto per il canone di occupazione temporanea delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente. Per questa tipologia di utenza, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione, o l'Ufficio Tributi, provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (quali, ad esempio, la superficie occupata, la durata, la destinazione d'uso), nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le occupazioni che non richiedono il rilascio di autorizzazioni o il pagamento del canone di cui al comma precedente, gli utenti devono presentare apposita comunicazione al Gestore, a sensi del successivo art. 29.
10. La Tariffa Corrispettiva Puntuale non si applica nei seguenti casi:
    a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
    b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a 2 ore
    c) occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.;
    d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
    e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a un giorno e purché non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibo e/o bevande.

Art. 11 Servizi fuori standard a domanda individuale

1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può fornire servizi personalizzati di raccolta rifiuti, al di fuori degli standard del servizio istituzionale definiti nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. Tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto privatistico il cui corrispettivo andrà ad integrare la Tariffa Rifiuti che rimane comunque dovuta da parte dell'utente.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

Art. 12 Eventi e manifestazioni

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, concerti etc.) di durata superiore a un giorno, o, indipendentemente dalla durata, qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile l'organizzazione delle manifestazioni e la numerosità dei partecipanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti, il promotore dell'evento deve preventivamente, entro i termini e con le modalità previste dal vigente Regolamento Unico di Gestione Associata dei Rifiuti Urbani per il Bacino Venezia, contattare il Gestore per la definizione del servizio temporaneo da svolgersi e la quantificazione dei relativi oneri,. Il rilascio da parte degli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli eventi sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti, salvo conguaglio, per il servizio di igiene urbana, nonché all'assenza di debiti pregressi a titolo di TARES/TARI/Tariffa Corrispettiva Puntuale nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore.

TITOLO SECONDO
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE

CAPO III –PRESUPPOSTO OGGETTIVO, ESCLUSIONI E RIDUZIONI

Art. 13 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti sul territorio comunale.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati soggetti a Tariffa Corrispettiva Puntuale i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come deposito.
3. Nella definizione della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione e di cui l'utenza può potenzialmente fruire; pertanto non comportano esonero o riduzione della tariffa, se non nei casi espressamente previsti e disciplinati dal presente Regolamento:
   a) il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
   b) il mancato ritiro, non autorizzato dal Gestore, di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
   c) l'interruzione temporanea del servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, comma 1.

Art. 14 Soggetto incaricato dell'applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tariffa.
2. Ai fini della prevalenza, di cui al comma precedente, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tariffa. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

Comuni, il Comune di riferimento ai fini della tariffa rifiuti è quello nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 15 Soggetti obbligati al pagamento e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente art. 13. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
2. Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare conviventi e coloro che usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune, nonché gli eventuali comproprietari dell'immobile anche se non appartenenti al nucleo familiare dell'utente iscritto. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Tariffa Corrispettiva Puntuale è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto obbligato, il detentore per tutta la durata del rapporto. In caso di utilizzo temporaneo di utenza domestica superiore a 6 mesi, nel caso in cui l'alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o, comunque, nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia stato possibile individuare il soggetto obbligato principale, l'obbligo di corrispondere la Tariffa Corrispettiva Puntuale è del proprietario dell'alloggio o del titolare di altro diritto reale. E' comunque fatta salva l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta, fermo restando il livello di tariffazione corrispondente all'effettivo uso dell'immobile.
4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la Tariffa Corrispettiva Puntuale è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto obbligato (intestatario dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo), nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della comunicazione di inizio attività/ variazione/cessazione, di cui all'art. 29. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti obbligati) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni possono essere addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al Gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto obbligato. In ipotesi di richiesta di utilizzo di contenitori, o di altri dispositivi necessari per l'utilizzo del servizio, comuni a tutti i possessori, l'addebito della quota variabile, in funzione degli svuotamenti, avviene nei confronti del Gestore degli spazi comuni, soggetto obbligato in questo caso, il quale provvederà eventualmente alla ripartizione tra i singoli.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Il soggetto obbligato è responsabile, secondo le norme della custodia del comodato, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per il conferimento dei rifiuti.

Art. 16 Commisurazione delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è autocertificata dall'utente come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra attestazione analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta, allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, ferma restando l'applicabilità delle penalità previste dal successivo art. 39, il Gestore può procedere all'iscrizione dell'utenza considerando l'80% della superficie catastale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Gestore comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari non iscritte o iscrivibili al catasto la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola assoggettati a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Per i parcheggi si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori costituiscono superficie imponibile).
7. Per le tribune e gradinate di impianti sportivi, in considerazione del minor indice di produttività di rifiuti derivanti dall'uso saltuario delle superfici stesse, si applica una riduzione forfetaria di superficie del 70%.
8. Qualora non siano disponibili dichiarazioni più aggiornate, per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, presenti nella banca dati del Comune o del Gestore.

Art. 17 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 29, non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo

la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

a) Unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti; l'esclusione non si applica a:
   - garage, magazzini e cantine non pertinenziali a immobili esclusi per inidoneità a produrre rifiuti;
   - agli immobili in condizioni di utilizzo solo per periodi stagionali.

   Per i locali privi di mobili e suppellettili siti in un condominio con servizi condominiali a rete, alla relativa richiesta di esenzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete.

b) Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.

c) Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana.

d) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

e) Aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

f) Unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'utente interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori, lo stesso è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo per il quale è richiesta la non assoggettabilità a Tariffa Corrispettiva Puntuale dell'immobile, le persone residenti nell'immobile saranno domiciliate e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto obbligato Tariffa Corrispettiva Puntuale, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero degli occupanti.

g) Locali e aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile.

h) Locali di altezza inferiore a m. 1,50, solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi.

i) Aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa.

j) Impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, all'impianto di lavaggio degli automezzi e alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

k) Superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose, con esclusione degli eventuali annessi ad uso abitazione o ad altro uso diverso dal culto in senso stretto.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

l) Specchi acquei non costituenti superficie operativa e occupati per l'attività della pesca o da azienda pubblica di trasporto, o da natanti di privati; sono altresì soggetti a Tariffa Corrispettiva Puntuale gli specchi acquei di darsene, porti turistici, cantieri navali, o comunque occupati da natanti con i quali viene svolta attività suscettibile di produrre rifiuti urbani (ad esempio noleggio, trasporto o escursioni con somministrazione a bordo di alimenti e/o bevande).

m) Utenze giornaliere di cui all'art. 10, comma 10 del presente Regolamento.

2. Le unità immobiliari destinate ad usi non domestici, qualora risulti attivo anche uno solo dei servizi pubblici di rete (es. gas, acqua, elettricità), o in presenza di arredo, sono soggette a Tariffa Corrispettiva Puntuale:

   a) come magazzini/depositi se prive di licenza per l'esercizio dell'attività;

   b) con le modalità previste dal successivo art. 21 in presenza di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le circostanze che costituiscono i presupposti per la richiesta di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 29. del presente Regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio:

   - rilascio di atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
   - dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

4. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'applicazione di quanto indicato nel presente articolo, il soggetto obbligato deve dichiarare la relativa variazione. Le esclusioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono temporanee e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno solare, pena la decadenza dal beneficio. Anche le esclusioni di cui alla lettera f) del precedente comma 1 sono temporanee e limitate alla durata indicata negli atti assertivi, fermo restando l'obbligo di dichiarare tempestivamente l'eventuale fine dei lavori prima della scadenza indicata nell'atto assertivo.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento (compreso l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi), con applicazione degli interessi di mora e delle penalità per omessa comunicazione.

Art. 18 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, e fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 29, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa, alle condizioni di cui al precedente comma 1, le seguenti superfici:

   a) Superfici adibite all'allevamento di animali.

   b) Superfici produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura (cosiddetti rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e trattamento), quali:

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

stalle, legnaie, fienili e simili, depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito di attrezzature e materiali agricoli.
Sono invece soggette a Tariffa Corrispettiva Puntuale le superfici produttive di rifiuti urbani, ancorché ubicate sul fondo, quali:

- i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola;
- i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e/o dall'allevamento, quali, ad esempio: gli agriturismi, le aree di vendita, gli uffici e i locali destinati a deposito dei prodotti.

c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione di superficie è estesa ai magazzini destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime e semilavorati utilizzati nel processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.
Sono invece soggette alla Tariffa Corrispettiva Puntuale le superfici degli insediamenti produttivi in cui si formano rifiuti urbani e la formazione di eventuali rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio non risulta nettamente prevalente, quali quelle adibite a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini di prodotti finiti destinati alla spedizione o alla commercializzazione, ulteriori aree e locali destinati, anche parzialmente, a deposito o altro utilizzo che non risultano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo.

d) Superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categoria di attività	**% di abbattimento della superficie**
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%

Fonderie	70%
Verniciature, galvanotecnici	80%

4. Per eventuali attività non considerate nella tabella sopra riportata si fa riferimento a criteri di analogia, fermo restando che non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate (ai sensi del successivo art. 21) in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice EER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. Fermo restando l'obbligo dell'utente di dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'esclusione prevista dai commi precedenti, il permanere di tali condizioni e l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste all'art. 33 del presente Regolamento. In difetto, la superficie oggetto di esclusione sarà assoggettata alla Tariffa Corrispettiva Puntuale per le intere annualità in cui saranno riscontrate le irregolarità, con maggiorazione di penalità e interessi, ove applicabili.

Art. 19 Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, fatta salva diversa e documentata comunicazione dell'utente e salvo quanto previsto nel presente articolo, il numero complessivo degli occupanti ai fini dell'applicazione della tariffa viene determinato sommando:
   a) i componenti il nucleo familiare dell'iscritto risultante all'Anagrafe del Comune, compresi i membri temporaneamente domiciliati altrove, salvo i casi di cui al successivo comma 3;
   b) le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia e le coabitazioni, ossia le persone iscritte all'Anagrafe del Comune con separato stato famiglia e che risiedono nel medesimo immobile ove risiede il nucleo familiare iscritto.
2. Nei casi previsti alla lettera b) del comma precedente, in sede di attivazione o variazione della posizione Tariffa Corrispettiva Puntuale, il soggetto obbligato deve dichiarare le generalità delle persone ulteriori rispetto al suo nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale, specificandone cognome, nome e codice fiscale
3. Nel caso di:
   - servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero;
   - degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;

   per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi nell'anno solare di riferimento, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente certificata e provata (ad es. con attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto di studio).

4. In ipotesi di abitazione non di residenza tenuta a disposizione da parte del proprietario persona fisica per uso personale e dei propri familiari (cosiddette seconde case), qualora sia dichiarato l'uso discontinuo, si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) unità; inoltre, nel caso in cui l'utente venga autorizzato dal Gestore a non ritirare le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), a seguito specifica dichiarazione da parte dell'interessato di temporaneo inutilizzo dell'immobile, la quota variabile non viene applicata. Una volta richieste le suddette attrezzature, per queste tipologie di utenze, le stesse non possono essere restituite ogni qualvolta cessi l'uso temporaneo, ma esclusivamente alla cessazione dell'utenza.
5. Agli immobili di persone fisiche destinati a "locazione turistica", senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013, si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente.
6. Per gli immobili condotti da persone fisiche non residenti, al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti il numero e le generalità degli occupanti devono essere dichiarati dall'utente iscritto ai fini Tariffa Corrispettiva Puntuale.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della fattura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente acquisite.

Art. 20 Utenze domestiche: pertinenze di civili abitazioni

1. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, catastalmente classificati in categoria C/2, C/6 e C/7, si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione, come risultanti dal catasto, ovvero dichiarate dall'utente quali annesse/pertinenziali all'abitazione.
2. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari non funzionalmente abbinate a unità abitativa si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 21 Utenze non domestiche: classificazione

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie in ragione dell'attività effettivamente svolta nell'immobile, con le modalità previste nei successivi commi del presente articolo.
3. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti obbligati distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria di attività tra quelle indicate nell'allegato A del presente Regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq oppure non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica; in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non classificabili come utenze domestiche ai sensi del precedente art. 20, si considerano "utenze non domestiche".
8. Agli immobili destinati a strutture ricettive complementari di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013, quali alloggi turistici composti da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, nonché per la tipologia prevista dall'art. 27 bis della medesima L.R. nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona giuridica, si applica la tariffa di utenza non domestica, classe tariffaria "Alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar. Agli alberghi con ristoranti localizzati all'interno e riservati ai soli clienti dell'albergo stesso, si applica la tariffa pervista per la classe "Alberghi con ristorante".
9. Gli specchi acquei sono di norma classificati nella categoria "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta" dell'Allegato A al presente Regolamento, anche se gestiti da darsene; qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dello specifico utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'allegato A.
10. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).

Art. 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, eventi tutti che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La tariffa viene ridotta nella misura del 60% alle utenze aventi una distanza superiore ai 500 mt dal più vicino punto di raccolta del rifiuto urbano residuo. La distanza del punto di raccolta viene calcolata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica o soggetti a servitù di pubblico passaggio in base a convenzione edilizia, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Art. 23 Agevolazioni per autocompostaggio

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, qualora l'articolazione tariffaria preveda l'applicazione di una quota variabile parametrica per il servizio di raccolta della frazione umida e del verde, è riconosciuta una riduzione del 30% di tale quota di tariffa; nel caso di trattamento della sola frazione verde la riduzione a favore della medesima tipologia d'utenza sarà del 7% della quota variabile parametrica.

2. Tale riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore su modello adottato dal Consiglio di Bacino e richiedibile al Gestore;
3. L'applicazione della riduzione comporta il divieto di conferimento al servizio pubblico di igiene urbana della frazione umida, e del verde, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di tali tipologie di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze beneficiare della riduzione ai sensi del presente articolo, la stessa verrà disapplicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con contestuale addebito degli interessi di mora e delle penalità di cui al successivo art. 39.
4. I sottoscrittori della convenzione possono richiedere di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
5. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa.
6. L'esenzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta e per gli anni successivi.
7. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione prevista dal presente articolo.

Art. 24 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti

1. In considerazione della presunta minore produzione di rifiuti, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie a valere su quota fissa ed eventuale quota variabile parametrica, a condizione che l'utenza, se domestica, abbia in dotazione i dispositivi per il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico:
   a) abitazioni non stabilmente attive tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
   b) abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui al successivo comma 2: riduzione del 30%;
   c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%, alle seguenti condizioni:
      - la stagionalità ed il periodo annuale di svolgimento dell'attività risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA);
      - la riduzione per stagionalità può essere applicata anche alle sole aree scoperte, compresi i plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che l'utilizzo sia limitato al periodo dal 15 aprile al 30 settembre e ad altro periodo non superiore a 15 giorni (al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale; la riduzione per stagionalità non può in ogni caso essere concessa per le aree scoperte dotate di impianti o dispositivi di riscaldamento.
   d) attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, purché l'apertura non sia superiore al numero di giorni nell'anno solare previsti dalla normativa regionale in materia per il riconoscimento del carattere stagionale dell'attività svolta: riduzione del 30%; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco,

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:

- l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarità a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
- qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all' insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.

2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota fissa e dell'eventuale quota variabile parametrica.
3. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 25 Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Il presente articolo disciplina l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle deliberazioni ARERA in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, qualora li conferiscano, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrino di averli avviati a riciclo o a recupero - secondo la procedura delineata dall'Articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 152/2006, dall'Articolo 30 comma 5 del Decreto Legge 41/2021(convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021), dall'Articolo 3 della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e dal presente Regolamento - sono escluse dalla corresponsione in tutto o in parte della quota variabile della Tariffa Corrispettiva Puntuale relativa alla tipologia di servizio pubblico di raccolta non utilizzato. Resta impregiudicato il versamento della quota fissa.
3. L'uscita dal servizio può essere totale, ovvero riferirsi a uno o più dei seguenti servizi di raccolta di rifiuti urbani, di cui all'allegato L-quater del D. Lgs. 152/2006, organizzati sul territorio del Bacino dal Gestore del servizio pubblico:

Servizio pubblico di raccolta		Frazioni di rifiuto (D. Lgs. 152/2006 allegato L-quater)
Raccolta Secco		Rifiuti Urbani Indifferenziati
Raccolta Carta e Cartone		Carta e Cartone, Imballaggi compositi conferibili con Carta e Cartone
Raccolta Umido		Rifiuti Organici, Imballaggi compositi biodegradabili e compostabili
Raccolta Multimateriale	VPL	Metallo, Multimateriale conferibile con VPL, Plastica, Vetro
	Altri rifiuti	Detergenti, Legno, Imballaggi compositi, Ingombranti, Multimateriale, Tessile, Toner, Vernici, Inchiostri, Adesivi e Resine, Altri rifiuti

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi, in tutto o in parte, del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato per l'avvio a riciclo/recupero dei rifiuti urbani prodotti, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita parziale dal servizio pubblico dovrà specificare, pena nullità della richiesta, quali delle quattro tipologie di servizio pubblico di raccolta riportate nel precedente comma 3 non saranno utilizzate.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, anche in caso di subentro ad attività esistenti, la scelta, se effettuata contestualmente alla comunicazione iniziale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale ed entro i termini previsti dal successivo art. 31, comma 1, potrà avere decorrenza dalla data di iscrizione, se espressamente richiesto dall'utente. In tale ipotesi, ad avvenuta iscrizione, il Gestore fornirà esclusivamente i dispositivi previsti per le raccolte dei rifiuti che l'utente non avrà scelto di avviare autonomamente a riciclo/recupero.
6. L'uscita in tutto o in parte dal servizio pubblico di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a due anni. Durante tale periodo non potranno essere conferite al servizio pubblico le tipologie di rifiuto per le quali è stata esercitata la scelta di avvio autonomo al riciclo o al recupero, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta di tali rifiuti riconducibile al servizio pubblico; eventuali dispositivi in possesso dell'utente relativi ai servizi di raccolta per i quali si è optato di uscire dal servizio pubblico, dovranno essere restituiti al Gestore, che, in caso di ritiro presso l'utenza, provvederà all'addebito del costo previsto dal vigente tariffario di Bacino.
7. Ai fini della riduzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al riciclo o al recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico di norma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta e, in ogni caso, entro il termine perentorio del 28 febbraio del medesimo anno.
8. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo/recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
   a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
   b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
   c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
   d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
   e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo/recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo/recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
   f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo/recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
9. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 28 febbraio di cui al precedente comma 7 e/o la mancata dimostrazione di avvenuto avvio a riciclo/recupero delle frazioni di rifiuto urbano per le quali si è comunicata l'uscita totale o parziale dal servizio pubblico comporta la perdita del diritto all'esenzione o riduzione per avvio a riciclo/recupero. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica agevolazione, con recupero di quanto già eventualmente riconosciuto a tale titolo per l'anno in cui è stata riscontrata l'infrazione, saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente.
10. Il Consiglio di Bacino e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate autonomamente a riciclo/recupero, nonché al corretto conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.
11. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, trascorso il periodo minimo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 6, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.

12. In caso di uscita totale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti hanno diritto all'esenzione totale della quota variabile della tariffa.
13. In caso di uscita parziale dal servizio pubblico, le utenze non domestiche che dimostrano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, di aver avviato al riciclo o al recupero le tipologie di rifiuto per le quali hanno dichiarato di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta hanno diritto all'esenzione della quota variabile della tariffa relativa alle tipologie di servizio di raccolta non utilizzate.
14. Eventuali quantitativi di rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico senza preventiva comunicazione di uscita dal servizio nei termini indicati nei precedenti commi 4 e 5 non potranno essere considerati ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 16.
15. Qualora il Comune applichi il periodo transitorio di cui all'art. 41 del presente Regolamento, ovvero nei casi in cui la quota variabile parametrica oggetto di riduzione comprenda più tipologie di raccolta, la riduzione per avvio a riciclo/recupero è determinata in proporzione, considerando i dati quantitativi della raccolta differenziata del Comune pubblicati nel sito del Catasto Nazionale dei Rifiuti (% Raccolta Differenziata Metodo DM Ambiente 26/05/2016) con riferimento al secondo anno antecedente a quello cui l'agevolazione si riferisce (a-2).
16. Le utenze che nel 2026 presenteranno la rendicontazione di cui ai precedenti commi 7 e 8 per uscita parziale dal servizio pubblico, con riferimento ai rifiuti avviati a riciclo/recupero nell'anno 2025, avranno diritto alla riduzione della quota variabile prevista dal regolamento vigente nel 2025, secondo le disposizioni in esso contenute. Le comunicazioni di cui al precedente comma 4, presentate esclusivamente per uscita parziale dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno 2026, e comunque entro tre mesi dall'approvazione della presente disciplina, produrranno i loro effetti, se espressamente richiesto dal dichiarante, anche con riferimento ai rifiuti avviati autonomamente al riciclo o al recupero nel corso dell'anno 2026.

Art. 26 Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Ferme restando le agevolazioni ARERA a favore dei beneficiari del bonus sociale rifiuti (UR3), il Comune può deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai precedenti articoli del presente Regolamento.
2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare unitamente all'approvazione delle tariffe ulteriori agevolazioni ed esenzioni in presenza di situazioni di emergenza di grave entità, riconosciute anche attraverso misure di protezione civile o similari tali forme agevolative potranno esser disposte anche in momenti diversi da quello dell'approvazione delle tariffe e la loro copertura dovrà esser garantita attraverso il ricorso a risorse proprie del Comune

Art. 27 Modalità per conseguire le riduzioni

1. Le richieste di riduzione ed esclusione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore con le modalità indicate nel successivo art. 31. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti. La riduzione di cui al precedente art. 24, comma 1 lettera a), si applica anche in mancanza di

specifica dichiarazione da parte dell'utente sulla base delle risultanze dell'anagrafe comunale.

2. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione.
3. Il Gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e delle esclusioni.

Art. 28 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

CAPO IV – ADEMPIMENTI CONTROLLI E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 29 Obbligo di comunicazione

1. Gli utenti della tariffa devono comunicare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione ed in particolare:
   a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
   c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La comunicazione deve essere prodotta anche per gli immobili, o la parte di essi, di cui si chiede l'esclusione dall'applicazione della tariffa ai sensi del presente Regolamento, dovendo il possessore o detentore fornire al Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti impositivi.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
4. La **comunicazione** deve essere presentata:
   a. per le utenze domestiche:
      - dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti;
      - dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
      - dall'amministratore del condominio, o altro soggetto delegato, per i condomini che ottengono, previa richiesta al Gestore, l'utilizzo di contenitori comuni per il rifiuto secco non riciclabile (rur) e/o per il conferimento della frazione verde/ramaglia se prodotta;
   b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
   c. per gli edifici in multiproprietà: e per i centri commerciali integrati dal Gestore dei servizi comuni;
   d. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare: dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.

Art. 30 Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione deve contenere:

- **<u>per le utenze domestiche</u>**
  a. i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del dichiarante;
  b. il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, nonché le seguenti informazioni necessarie a determinare il numero di persone da attribuire all'utenza
     - <u>utenza domestica di residenti</u>:

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

- generalità di eventuali persone conviventi con separato stato famiglia rispetto al dichiarante;
- tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 3 del presente Regolamento: generalità delle persone di cui si richiede l'esclusione dal nucleo familiare;

- utenza domestica di non residenti:
  - tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 5 del presente Regolamento: numero posti letto dichiarati all'autorità competente;
  - tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 6 del presente Regolamento: generalità delle persone non residenti occupanti l'immobile;

c. l'indirizzo di ubicazione dell'utenza comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione;

e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione parziale o totale dalla tariffa;

- **per le utenze non domestiche**

a. i dati identificativi dell'utente (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, mail PEC);

b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile che sottoscrive la dichiarazione (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c. l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione;

e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione parziale o totale dalla tariffa.

2. Le comunicazioni di variazione e di cessazione contengono le informazioni di cui agli elenchi precedenti limitatamente a quanto necessario ad individuare gli elementi che determinano la variazione o cessazione dell'utenza o il modificarsi delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni e la relativa decorrenza.
3. Ove previsto dal presente Regolamento, le comunicazioni devono essere corredate dalla documentazione attestante le specifiche situazioni dichiarate. Le comunicazioni incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati ed i documenti richiesti.

Art. 31 Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature

1. La comunicazione **iniziale** deve essere presentata **entro 30 gg. solari** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente dal Gestore. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio, e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente

specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa.

3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa devono essere presentate **entro 90 gg. solari** dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Fatte salve le tempistiche di cui al precedente art. 25, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
7. La comunicazione **di cessazione** deve essere presentata **entro i 90 gg. solari** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato, e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la Tariffa Corrispettiva Puntuale non è dovuta se l'utente ha provveduto alla riconsegna delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), ovvero se la tariffa è stata corrisposta dal soggetto subentrante anche a seguito di recupero d'ufficio.
8. Le comunicazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo Tariffa Corrispettiva Puntuale, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare tali modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Nel caso di decesso dell'utente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
13. Qualora le comunicazioni di inizio, variazione, di cui al precedente comma 4, e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al presente articolo, verranno applicate le penalità di cui al successivo art. 39 del presente Regolamento.
14. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TIA, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Gestore; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste agli utenti.

15. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "Richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 32 Poteri istruttori del Soggetto Gestore

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui al precedente art. 29. L'attività di recupero degli inadempimenti deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente Regolamento, il Gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
   a. invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
   b. inviare agli utenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
   c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
   d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
   e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 33 Controlli

1. L'omessa o l'infedele presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 29 è accertata notificando al soggetto obbligato una "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la non veridicità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

4. La contestazione riguardante l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento inviata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
5. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo della tariffa (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il Gestore ai fini dell'applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Gestore può considerare come superficie assoggettabile a tariffa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
7. Non sì da luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12,00 (dodici/00).
8. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente Regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative.
9. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.

Art. 34 Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio in essere.
2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Gestore provvede all'emissione di tre fatture nel corso dell'anno, oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui è si riferisce la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione.
4. L'eventuale fattura annuale di conguaglio relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione puntuale è emessa, ove possibile, con la medesima scadenza della 1^ rata dell'anno successivo e pagamento cumulativo.
5. Il versamento è effettuato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dal Gestore, in conformità con la normativa vigente, e indicate in fattura.
6. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente Regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il Gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

7. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorse le tempistiche previste dalla vigente normativa per l'esecutività dell'accertamento, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 35 Importi minimi

1. Il versamento della Tariffa Corrispettiva Puntuale non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00) comprensivo di TEFA e componenti unitarie perequative. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Art. 36 Dilazione pagamento su riscossione ordinaria

1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente articolo 34, comma 3:
   a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
   b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
   c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura fornendo gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
   a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
   b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore.
6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

8. In presenza di insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, la medesima richiesta dovrà comprendere anche tali importi e sarà valutata dal Funzionario Responsabile ai sensi del successivo art. 37.

Art. 37 Dilazione pagamento su solleciti e somme in riscossione coattiva

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento delle somme richieste con solleciti di pagamento di cui all'art. 34, comma 6, o con procedure per la riscossione coattiva del credito, nel rispetto delle seguenti regole:

a) la richiesta di dilazione deve comprendere il totale degli insoluti che risultano scaduti alla data di presentazione della richiesta, compresi gli eventuali importi non ancora sollecitati e gli estremi del conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari **€ 100,00** (cento/00)*;*

c) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		**Numero rate mensili**
da	**a**	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

d) Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

e) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

f) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

i) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.
3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 38 Rimborso degli importi non dovuti

1. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso della tariffa versata e non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rimborso evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, mediante:
   a) compensazione con eventuali insoluti dell'utente;
   b) detrazione dell'importo non dovuto, al netto degli eventuali insoluti, nella prima fattura utile;
   c) rimessa diretta dell'importo non dovuto, al netto degli eventuali insoluti, nei casi in cui, per incapienza o tempistiche di emissione, non sia attuabile la procedura di cui al precedente punto b).
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

Art. 39 Penalità ed interessi

1. Per **l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza**, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del **30%** della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di **€ 50,00** (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione è incompleta o contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del **10%** del maggiore importo dovuto, con un minimo di **€ 50,00** (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per **l'omessa presentazione della comunicazione di cessazione,** nei casi in cui, a seguito comunicazione del subentrante o d'ufficio, si riscontra la necessità di effettuare delle operazioni di rettifica su documenti di pagamento già emessi per sanare una doppia imposizione, si applica la **penale di € 50,00** (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
4. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture il Gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
5. Per le altre violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali, da **€ 25,00** (venticinque/00) a **€ 500,00** (cinquecento/00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.
6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 4 (case a disposizione), e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla quota fissa viene applicata la quota variabile parametrica e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art. 8.
7. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Soggetto Gestore potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, previo nulla osta da parte dell'Ente Territorialmente Competente.

Art. 40 Clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

Art. 41 Prima applicazione, disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono non più applicabili i regolamenti Tariffa Corrispettiva Puntuale adottati per le annualità precedenti.
2. Fino all'entrata in vigore della deliberazione n. 396/2025 dell'ARERA, potrà essere avviato il processo di avvicinamento ai parametri e alle modalità di tariffazione previsti da tale provvedimento, dandone evidenza nell'atto di approvazione del Piano Tariffario.

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

ALLEGATO A - Classificazione delle utenze non domestiche

	Classificazione delle utenze non domestiche sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per i comuni fino a 5000 abitanti Attività per comuni fino a 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it